

Opere cimiteriali: la progettazione spetta all'ingegnere

Per il **Consiglio di Stato** la progettazione delle opere cimiteriali è esclusivo appannaggio degli ingegneri

Nella sentenza 22 maggio 2000 n. 2938 della IV Sezione, il **Consiglio di Stato** stabilisce che: "È pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri (cfr. sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538).

Tale regola discende dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 - approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto - che riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le sole opere di edilizia civile; mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri, quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (depuratori, acquedotti, fognature e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, estrazione di materiali, le opere industriali"

....

"Resta da stabilire se la progettazione di opere cimiteriali integri o meno la nozione di opera igienico-sanitaria.

Al quesito va data senz'altro risposta positiva, giusta le convergenti indicazioni provenienti dal complesso della normativa di settore."

[Testo integrale della sentenza](#)

Per il **Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana** la progettazione delle opere cimiteriali è esclusivo appannaggio degli ingegneri

Nella sentenza n. 37/2014 depositata il 31 gennaio 2013, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana riguardante la esclusione da una gara di un ATI per aver affidato ad un architetto capogruppo la redazione del progetto preliminare e le successive fasi di progettazione architettonica generale di un nuovo cimitero, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, richiamando la decisione IV Sez. n. 2938/2000 del Consiglio di Stato, ha ribadito che " **la progettazione delle opere cimiteriali è esclusivo appannaggio degli ingegneri trattandosi di opera igienico sanitaria**, ferma restando la concorrente competenza degli architetti alla progettazione degli elementi che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali".

La progettazione generale dell'opera, precisano i giudici siciliani, "spetta all'ingegnere al quale può aggiungersi per singoli progetti edilizi aventi caratteristiche artistiche o monumentali l'architetto, essendo invece **escluso che l'architetto possa progettare l'intero piano, demandando all'ingegnere la cura di specifici elementi tecnico - infrastrutturali** (fognature, condotti ect.)".

[Testo integrale della sentenza](#)

Per il **TAR Veneto** le opere cimiteriali sono di esclusiva competenza degli ingegneri

Le opere cimiteriali sono di esclusiva competenza degli ingegneri: a ricordarlo è il Tribunale Amministrativo del Veneto con la **Sentenza 30/04/2013 n. 633/2013** che accoglie un ricorso dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Verona.

Il ricorso era stato presentato contro il Comune di Sona (VR) che, con una delibera, ha approvato un progetto esecutivo per la realizzazione di loculi cimiteriali redatto e firmato da un geometra.

La sentenza si fonda sulle prescrizioni del RD 1306/1912 che definisce le opere cimiteriali come opere di pubblica igiene la cui progettazione è di pertinenza esclusiva degli ingegneri quando non riguardi singoli fabbricati.

[Testo integrale della sentenza](#)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV

Sentenza 22 maggio 2000 n. 2938

Pres. de Lise, Est. Poli - Regione Veneto (Avv.ra Stato) c. Consiglio Nazionale degli Architetti (Avv. M. Sanino). Ordine degli Architetti di Belluno ed altri - (annulla TAR Veneto, Sez. I, sent. 29 settembre 1998 n. 1567).

Omissis

FATTO

Con ricorso notificato il 12 novembre 1999 al Consiglio Nazionale degli Architetti, la Regione Veneto proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. per il Veneto, prima sezione, n. 1567 del 29 settembre 1998, con cui veniva annullato l'atto negativo di controllo - delibera del Comitato regionale di controllo, sezione di Belluno, n. 7560 del 29 novembre 1994 - concernente l'approvazione del progetto di ampliamento, in variante allo strumento urbanistico, del cimitero del Comune di Lozzo di Cadore - delibera consiliare n. 46 del 5 settembre 1994.

A seguito della cancellazione dall'albo dell'avvocato Francesco Artale, difensore e domiciliatario in primo grado del ricorrente Ordine degli Architetti di Belluno (cf. r. relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario del 12 novembre 1999), l'appellante proponeva nuova notificazione (il 17 novembre 1999) del gravame all'avvocato Francesco Rasera Berna - codifensore in primo grado del medesimo Ordine degli Architetti di Belluno - presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale del Veneto. Tutto ciò a mente dell'art. 35, 2° comma, del T.U. n. 1054 del 1924; tale disposizione stabilisce che il ricorrente, che non abbia eletto nel ricorso domicilio in Roma, si intenda averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso presso la segreteria del Consiglio di Stato; per analogia si ritiene comunemente che la norma vada applicata al processo dinanzi ai Tar, nel senso che il ricorrente debba eleggere domicilio presso la sede capoluogo o in quella staccata ove si svolgerà il processo, altrimenti il domicilio si intende eletto presso la segreteria del Tribunale (cf. C.d.S., sez. IV, 5 luglio 1999, n. 1164); essendo venuta meno l'elezione del domicilio per l'avvenuta cessazione della professione di avvocato da parte del difensore domiciliatario, correttamente la Regione appellante ha notificato il gravame presso la segreteria del Tribunale. Nel caso di specie trova applicazione l'art. 28 della legge n. 1034 del 1971 che disciplina, con il riferimento all'art. 330 c.p.c., il luogo della notificazione del ricorso in appello. Se la parte vittoriosa non ha notificato la sentenza (come verificatosi nella presente fattispecie), la notificazione dell'atto di appello deve essere effettuata presso il procuratore costituito, ovvero nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado (cf. sez. IV, 5 luglio 1999, n. 1164; Cass. S.U. n. 12593 del 1993). Essendo venuta meno il domiciliatario indicato per il giudizio di primo grado, ex lege è scattata la presunzione di elezione del domicilio presso la segreteria dell'ufficio giudiziario a quo (in termini sez. IV, n. 1164 del 1999 cit.).

Si costituiva nel presente grado di giudizio il Consiglio Nazionale degli Architetti deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 18 aprile 2000.

DIRITTO

1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
2. **L'unica questione di diritto sottesa al gravame in trattazione consiste nello stabilire se la progettazione delle opere cimiteriali sia appannaggio indistintamente degli architetti e degli ingegneri, ovvero solo di questi ultimi.**

Il giudice di prime cure ha annullato, su ricorso del locale Ordine degli Architetti, la determinazione negativa del Comitato regionale di controllo - sezione di Belluno - assunta sulla deliberazione del Consiglio comunale di Lozzo di Cadore concernente l'approvazione del progetto di ampliamento, in variante allo strumento urbanistico, del cimitero, affidato all'architetto Lucio Boni.

3. **È pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio che la progettazione delle opere varie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli**

fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri (cfr. sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538).

Tale regola discende dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 - approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto - che riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le sole opere di edilizia civile; mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri, quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti, la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, 2° comma, cit.) che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi *de quibus*).

4. Resta da stabilire se la progettazione di opere cimiteriali integri o meno la nozione di opera igienico-sanitaria.

Al quesito va data senz'altro risposta positiva, giusta le convergenti indicazioni provenienti dal complesso della normativa di settore.

In ordine cronologico sovviene la disposizione sancita dall'art. 17, r.d. 6 ottobre 1912, n. 1306 - regolamento provvisorio per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911, n. 586, sulle agevolazioni ai comuni per la provvista di acqua potabile, per i mutui per le opere di igiene e per la costruzione e la sistemazione di ospedali comunali e consorziali - nella parte in cui, **espressamente, annovera i cimiteri fra le opere riguardanti la pubblica igiene.**

Nello stesso senso, il testo unico delle leggi in materia sanitaria - r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 337 - prevede che ciascun comune debba avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, conformemente alle norme del regolamento di polizia mortuaria (cfr. l'art. 49, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - regolamento di polizia mortuaria - che ribadisce tale obbligo), e ne affida la sorveglianza all'autorità sanitaria per evidenti ragioni di tutela degli interessi igienico sanitari della popolazione.

Per le medesime esigenze, l'art. 338 del testo unico su menzionato, introduce un regime particolare disciplinante le zone di rispetto dei cimiteri (cfr. C.d.S. 28 febbraio 1996, n. 3031/95, in ordine agli scopi di tutela igienico-sanitaria della disciplina dettata dall'art. 338 cit.; per Cons. giust. amm. 29 ottobre 1990, n. 365, la prescrizione delle distanze delle aree cimiteriali per la realizzazione di edifici di qualsiasi attività risponde alla duplice finalità di salvaguardare esigenze igieniche e di assicurare adeguato decoro ai luoghi destinati alla sepoltura).

Coerentemente l'art. 344 del testo unico in commento stabilisce che siano i regolamenti locali di igiene e sanità a contenere, fra le altre, le disposizioni di polizia mortuaria.

Simmetricamente, l'art. 51 del nuovo regolamento di polizia mortuaria - d.P.R. n. 285 del 1990 cit. - affida al sindaco la manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri, e dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale il controllo sul funzionamento del cimitero; onde che l'attività all'interno dei cimiteri, essendo regolata in via primaria dal regolamento di polizia mortuaria e, in via secondaria, dal piano regolatore cimiteriale, non è compresa nell'ambito di applicazione della L. n. 10 del 1977 (in termini Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 1990, Giordano).

5. In conclusione l'appello deve essere accolto, ma, ravvisando gli stessi motivi, il collegio compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):

- accoglie l'appello proposto e, in riforma della sentenza indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Omissis



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 668 del 2013, proposto da:
A&P Associati & Partners S.r.l. e Rem S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Nicola
Marcone, con domicilio eletto presso Enzo Puccio in Palermo, via Nunzio
Morello N. 40;

contro

Comune di Siracusa, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Bianca, con
domicilio eletto presso Maurizio Cannizzo in Palermo, via Resuttana, 366;

nei confronti di

Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti"
S.C.P.A., rappresentato e difeso dagli avv. Ignazio Scuderi, Attilio Maria Toscano e
Fabrizio Belfiore, con domicilio eletto presso Luca Di Carlo in Palermo, via
Salinas 56;

Acmar - Associazione Cooperativa Muratori e Affini Ravenna Soc. Coop. P.A.,
Musumeci Costruzioni Generali S.r.l., Emma Lavori Coop. Soc. Coop. A R.L.,
Girasole Costruzioni Societa' Cooperativa, non costituiti in questo grado del
giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA:
SEZIONE I n. 01071/2013, resa tra le parti, concernente APPALTO-
AFFIDAMENTO COSTRUZIONE E GESTIONE MEDIANTE TECNICA
DI FINANZA DI PROGETTO NUOVO CIMITERO-VERBALI DI GARA-
ESCLUSIONE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Siracusa e di Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" S.C.P.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati C. Comandè su delega dell'avv. N. Marcone, l'avv. G. Rubino su delega dell'avv. S. Bianca e l'avv. A. L. M. Toscano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il comune di Siracusa ha indetto una procedura di project financing per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del nuovo cimitero, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Essendo state presentate tre offerte, l'esito della selezione ha visto classificarsi al primo posto l'ATI *Ciro Menotti* con punti 92,32 e al secondo posto l'ATI *CO & GE* con punti 78,58.

Le Imprese *Associati & Partners s.r.l.* e *REM s.r.l.*, mandanti della seconda classificata e d'ora in avanti indicate come "Associati", hanno impugnato avanti al TAR Catania gli atti della procedura deducendo mediante varie censure

l'inammissibilità dell'offerta dell'ATI Consorzio Ciro Menotti (d'ora in avanti " il Consorzio") e, in via graduata, la nullità della gara.

Il Consorzio ha proposto ricorso incidentale escludente.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Etneo ha accolto il ricorso incidentale ed ha perciò dichiarato inammissibile il ricorso principale.

A sostegno del *decisum* il Tribunale ha rilevato :

- che un procuratore della mandataria di Associati, ancorchè munito di poteri di rappresentanza gestionale, non aveva dichiarato il possesso dei requisiti generali di onorabilità;
- che alcuni amministratori cessati dalla carica in imprese designate dalla mandataria di Associati per l'esecuzione dei lavori avevano reso dichiarazioni incomplete sui requisiti morali;
- che le mandanti Associati & Partners s.r.l. e REM s.r.l. non erano in possesso della percentuale minima di qualificazione.

La sentenza è stata impugnata dalle società soccombenti le quali ne hanno chiesto l'integrale riforma, previa sospensione dell'esecutività, tornando poi a riproporre le censure già versate nel ricorso principale e non esaminate dal primo Giudice.

Si è costituito in resistenza il Consorzio il quale ripropone le censure incidentali non esaminate in prime cure.

Si è costituito il comune di Siracusa il quale domanda il rigetto dell'appello ed eccepisce comunque la tardività del ricorso introduttivo nonché l'inammissibilità dello stesso, in quanto non proposto dalla mandataria dell'ATI Associati.

Con ord.za n. 729 del 2013 questo Consiglio ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, sull'assunto della dubbia fondatezza delle censure incidentali accolte dal TAR e della probabile fondatezza dei motivi primo terzo e quarto di cui al ricorso principale.

Le Parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All'Udienza dell'11 dicembre 2013 l'appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Le deduzioni mediante le quali il comune di Siracusa eccepisce la tardività del ricorso introduttivo e la sua inammissibilità sono da disattendere.

Per quanto riguarda la tardività, il ricorso deve considerarsi tempestivamente proposto da Associati nel termine decadenziale decorrente dalla ricevuta comunicazione della delibera di aggiudicazione definitiva e individuazione del promotore.

Per quanto riguarda l'ammissibilità del ricorso, deve ricordarsi che ogni singola impresa facente parte del raggruppamento è per consolidata giurisprudenza legittimata ad agire in giudizio contro gli esiti di una selezione ad evidenza pubblica, indipendentemente dall'adesione delle altre imprese consociate.

Infatti il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all'impresa capo gruppo attribuisce al legale rappresentante di quest'ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell'Amministrazione e delle imprese terze controinteressate, ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio *singulatim*, mancando un'espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento e in quella nazionale di recepimento (ad es. VI Sez. n. 2956 del 2010).

Ciò premesso, si esaminano i motivi mediante i quali l'appellante principale Associati sostiene l'infondatezza delle censure incidentali del Consorzio accolte dal TAR.

Per la verità, fondato è il primo motivo di impugnazione mediante il quale Associati deduce che ha errato il TAR nello stigmatizzare l'omessa dichiarazione

sui requisiti generali da parte della dott.ssa R. procuratrice della mandataria munita di poteri gestionali.

Per quanto concerne le omesse dichiarazioni dei procuratori speciali è noto che sulla relativa questione si sono contrapposti due diversi indirizzi giurisprudenziali.

Secondo l'orientamento assolutamente maggioritario ed al quale questo Consiglio di Giustizia ha più volte aderito, l'esclusione dalla gara pubblica, stabilita dall'art. 38 del codice contratti pubblici nell'ipotesi di omessa dichiarazione, riguardava i soli amministratori e non anche i procuratori speciali o *ad negotia*, i quali non sono amministratori, e ciò a prescindere dall'esame dei poteri loro assegnati, dovendosi ancorare l'applicazione della norma su basi di oggettivo rigore formale.

Secondo altro orientamento doveva ritenersi sussistente l'obbligo di dichiarazione ex art. 38 d.lg. n. 163 del 2006 non soltanto da parte di chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma anche da parte di colui che, in qualità di procuratore *ad negotia*, abbia ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell'impresa in quanto soggetto idoneo ad influenzare con il proprio comportamento la partecipazione dell'impresa di riferimento alla gara. (cfr. IV Sez. n. 6664 del 2012).

Allo stato la questione risulta risolta dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 23 del 2013 la quale ha aderito all'indirizzo sostanzialista.

La citata sentenza ha però precisato che – per le gare anteriormente svolte - “*stante la non univocità della norma circa l'onere dichiarativo dell'impresa nelle ipotesi in esame (cui va aggiunta, per il passato, l'incertezza degli indirizzi giurisprudenziali) deve intendersi che, qualora la lex specialis non contenga al riguardo una specifica comminatoria di esclusione, quest'ultima potrà essere disposta non già per la mera omessa dichiarazione ex art. 38 cit., ma soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l'assenza del requisito in questione.*”

Nel caso all'esame la ricorrente incidentale non ha mai sostenuto che la procuratrice fosse in concreto priva dei requisiti, di talchè la censura incidentale andava respinta.

Con il secondo motivo d'appello Associati sostiene che le dichiarazioni concernenti gli amministratori cessati dalla carica nelle imprese designate Cooperativa Costruzioni e Resi erano del tutto regolari e conformi alla legge speciale.

Diversamente da quanto opinato da questo Consiglio in sede cautelare il mezzo risulta infondato con riguardo alla pozione dell'ing. G. G., direttore tecnico della Cooperativa Costruzioni, cessato dalla carica in data 1.3.2011.

Come consentito, la dichiarazione sui requisiti morali del direttore cessato è stata resa dal legale responsabile della Cooperativa il quale ha dichiarato l'insussistenza di cause di esclusione a carico del predetto sino alla data di cessazione dalla carica, dissociandosi da eventuali pendenze acclarate successivamente.

Tale dichiarazione è dunque carente perché essendo temporalmente limitata alla data di cessazione dalla carica non copre il periodo che va da essa sino alla data di pubblicazione del bando (agosto 2011), periodo nel quale ben potrebbero essere divenute irrevocabili condanne relative a reati professionali anteriormente commessi dal direttore tecnico. (cfr. C.G.A. nn. 201 del 2011, 336 del 2012 e 658 del 2001 nonché III Sez. n. 5757 del 2012).

In sostanza, come icasticamente osservato dal TAR, seguendo la tesi dell'appellante per eludere la norma imperativa sui requisiti morali sarebbero sufficienti le dimissioni del soggetto prossimo ad essere irrevocabilmente condannato e la spendita in gara da parte dell'impresa di una dichiarazione cristallizzata al momento delle dimissioni.

D'altra parte, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, la incompletezza sostanziale della autocertificazione non può ritenersi sanata in virtù

della dichiarazione mediante la quale il legale rappresentante della Cooperativa si è dissociato da eventuali condotte sanzionate a carico di quel direttore nel periodo successivo alla cessazione.

Infatti, per rilevare in senso esimente la dissociazione, giusta l'espresso disposto dell'art. 75 del Regolamento, essa deve, da un lato, correlarsi ad una specifica condotta penalmente sanzionata e deve, d'altro canto, soprattutto richiamare atti o misure concretamente adottate (ad es. azione di responsabilità) dall'impresa nei confronti dell'amministratore.

Ne consegue che la mera dichiarazione in via ipotetica ed eventuale prodotta dall'appellante non comporta quella dissociazione esistente, univoca e completa richiesta dalla giurisprudenza (cfr. V Sez. n. 4804 del 2007) e quindi non vale a sopperire alle carenze sostanziali della originaria autocertificazione.

Trattandosi di carenze sostanziali e incidenti su ambiti di particolare rilievo, consentirne l'integrazione successiva – come pretende l'appellante - avrebbe irrimediabilmente leso la parità di condizione tra i concorrenti.

Sul punto infatti il Collegio intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale consolidato di questo Consiglio secondo il quale nelle gare d'appalto, in caso di dichiarazioni sostitutive dei documenti risultate irregolari, la Pubblica amministrazione non può disporre la regolarizzazione in applicazione dell'obbligo di soccorso previsto dall'art. 46 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, non potendo orientare in alcun modo la volontà contrattuale delle partecipanti alla gara e tantomeno consentire a singole imprese di chiarire *ex post* aspetti delle rispettive offerte la cui oscurità, seppure in presenza di un chiaro dettato della normativa di gara, sia riconducibile ad esclusiva responsabilità delle medesime partecipanti. (*ex multis* CGA n. 83 del 2012).

Quanto esposto circa la effettiva fondatezza della censura incidentale accolta dal TAR è sufficiente a determinare la reiezione dell'appello principale.

Per esigenze di completezza si ritiene tuttavia opportuno statuire quanto segue – sia pure in via necessariamente sintetica – sulle questioni sollevate dalle ulteriori censure incidentali.

Infondato è il motivo mediante il quale le appellanti contestano l'accoglimento da parte del TAR della censura del Consorzio riguardante la carenza di qualificazione delle due Imprese mandanti A&P e REM.

Come è noto, l'art. 92 del Regolamento di cui al DPR n. 207 del 2010 impone alle mandanti del Raggruppamento il possesso di requisiti di qualificazione minimi del 10% sull'importo a base di gara.

Nel caso in esame l'importo dei lavori per la ctg. prevalente OG1 è di circa 20 milioni di Euro laddove le Imprese mandanti sono in possesso di attestazione per la ctg. OG1 classifica seconda fino a 516.000, e dunque non posseggono la qualificazione minima.

Dal momento che le stesse, pacificamente, hanno dichiarato di voler eseguire direttamente i lavori la carenza dei requisiti minimi doveva comportare l'esclusione della relativa offerta.

Oppone al riguardo Associati che le dichiarazioni di cui si discute sono state rese erroneamente dalle Imprese, in ciò fuorviate dalla modulistica approntata dall'Amministrazione.

Il rilievo non merita positiva considerazione in quanto anche ad ammettere la carenza della modulistica non si vede perché due Imprese – asseritamente intenzionate a svolgere solo il futuro servizio di gestione del nuovo cimitero – abbiano voluto rendere una dichiarazione finalizzata (ai sensi del punto 5.3 del disciplinare) a chiarire l'intenzione del concorrente di eseguire direttamente i lavori ovvero di subappaltarli.

Oppone altresì l'appellante che in altra dichiarazione il Consorzio aveva chiarito che i lavori sarebbero stati svolti tramite proprie cooperative consorziate.

Anche questo rilievo non può essere positivamente valutato in quanto la dichiarazione in questione può ben essere intesa come riferita ai soli lavori di competenza del Consorzio e quindi non confligge con la contraria dichiarazione volontariamente resa dalle mandanti.

Passando ad esaminare le censure incidentali assorbite in prime cure e qui riproposte dal Consorzio, è infondata la censura mediante la quale si deduce che Associati non avrebbe rispettato le norme che impongono la presenza del c.d. giovane professionista nell'ambito dei Raggruppamenti temporanei.

Al riguardo, chiarito che la mandante del RTI affidatario della progettazione ha indicato come giovane professionista il suo dipendente ing. M.M., basterà ricordare che secondo questo Consiglio ai fini della valida partecipazione di un raggruppamento temporaneo a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, ai sensi dell'art. 51 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali. (cfr. CGA n. 293 del 2011).

Fondata – e di rilievo sostanziale – è invece la censura incidentale mediante la quale il Consorzio ha dedotto che l'ATI avversaria avrebbe dovuto essere esclusa per avere affidato la redazione del progetto preliminare e le successive fasi di progettazione architettonica generale del nuovo cimitero ad un architetto e non come dovevasi ad un ingegnere civile.

In fatto, è assodato che l'ATI ha affidato la redazione del progetto preliminare ad uno studio di architetti ed ha dichiarato che tale studio avrebbe eseguito, in caso di aggiudicazione, le successive fasi di progettazione generale.

Dal momento che il progetto preliminare è sottoscritto oltre che dall'architetto responsabile di detto studio anche da ingegneri con lo stesso riuniti in ATI, la

questione da decidere investe soltanto l'affidamento della progettazione generale del cimitero.

In proposito questo Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dalla decisione IV Sez. n. 2938 del 2000, alle cui ampie e persuasive motivazioni si fa qui integrale rinvio.

In quella decisione (la quale significativamente disattende le pretese avanzate da un Ordine degli architetti) si chiarisce che la progettazione delle opere cimiteriali è esclusivo appannaggio degli ingegneri trattandosi di opera igienico sanitaria, ferma restando la concorrente competenza degli architetti alla progettazione degli elementi che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali.

Quindi il rapporto tra le competenze professionali dell'ingegnere e quelle dell'architetto in materia si configura esattamente al contrario di quanto sostiene Associati: la progettazione generale dell'opera spetta all'ingegnere al quale può aggiungersi per singoli progetti edilizi aventi caratteristiche artistiche o monumentali l'architetto, essendo invece escluso che l'architetto possa progettare l'intero piano, demandando all'ingegnere la cura di specifici elementi tecnico – infrastrutturali (fognature condotti ect.).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono risulta dunque che il ricorso incidentale era, come statuito dal TAR, fondato con conseguente inammissibilità del ricorso principale.

Al riguardo va doverosamente precisato che al giudizio in esame non risultano applicabili i criteri direttivi desumibili dalla sentenza 4.7.2012 –C-100/12 con la quale la Corte di Giustizia CE ha affermato in sostanza che l'accoglimento del ricorso incidentale dell'aggiudicatario non può *ex se* comportare (come invece ritenuto da Ap. n. 4 del 2011) l'inammissibilità del ricorso principale proposto dall'unico altro offerente e secondo graduato.

Infatti nel caso all'esame la graduatoria finale registra tre offerte valide di talchè la ricorrente principale, una volta esclusa dalla gara, non potrebbe vantare alcun interesse strumentale al rinnovo della procedura.

In definitiva l'appello va respinto ma le spese di questo grado del giudizio devono essere compensate, visto l'alternativo andamento della controversia e la complessità di alcune delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Le spese del grado sono compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore

Ermanno de Francisco, Consigliere

Pietro Ciani, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2013, proposto da:
Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, rappresentato e difeso dagli avv.
Carlo Fratta Pasini, Massimo Adami, Giacomo Quarneti, Giorgio Pinello, con
domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Comune di Sona, rappresentato e difeso dagli avv. Alvise Biscontin, Giulio
Pasquini, con domicilio eletto presso Alvise Biscontin in Venezia-Mestre, via
Lazzari, 22/10;

nei confronti di

Alessandro Codognato;

per l'annullamento

della delibera n. 18 del 13 febbraio 2013 della Giunta Comunale del Comune di
Sona con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai
lavori di "realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero di Lugagnano" redatto dal

geom. Alessandro Colognato; della determinazione n. 143 dell'8 febbraio 2013 con la quale è stato affidato al geom. Alessandro Colognato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di cui sopra;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato

che, in via preliminare, è infondata l'eccezione di irricevibilità del proposto gravame formulata dalla resistente Amministrazione in quanto la "segnalazione di un iscritto all'Ordine" di un determinato fatto non può comportare "piena conoscenza" del fatto stesso, dovendo comunque la segnalazione essere verificata: verifica che il Comune non ha dimostrato essere stata effettuata dall'Ordine in tempi compatibili con la dedotta irricevibilità;

che nel merito – premesso che l'art. 17 del RD 6 ottobre 1912 n. 1306 include le opere relative ai cimiteri nel novero delle "opere riguardanti la pubblica igiene" e che "è pacifico in giurisprudenza che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri" (cfr. CdS, IV, 22.5.2000 n. 2938), sicchè in tale contesto va sicuramente esclusa la competenza dei geometri - appare dirimente, al fine di sostenere l'incompetenza dei geometri alla progettazione delle opere di cui è causa, la considerazione che in base all'art. 16 del RD 11 febbraio

1929 n. 274 la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per la incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato – tale è l'opera oggetto della presente controversia -, sia pure di modeste dimensioni, ogni competenza è riservata ad ingegneri ed architetti ai sensi dell'art. 1 del RD 16 novembre 1939 n. 2229: né tale disciplina professionale è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, le quali si sono limitate, pur senza esplicito richiamo, a recepire la previgente ripartizione di competenze (cfr. Cass. civ. . II, 2.9.2011 n. 18038; 8.4.2009 n. 8543 e 14.4.2005 n. 7778);

che, dunque, per le suesposte considerazioni il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e declaratoria di inefficacia del contratto (eventualmente) stipulato: l'Amministrazione, pertanto, si rideterminerà in ordine all'affidamento dei lavori di cui trattasi tenendo conto di quanto stabilito con la presente decisione;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.

Spese rifuse a carico del resistente Comune nella misura di € 3.000 (tremila), oltre a IVA e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Enrico Mattei, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)